

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE CORRAO)

Comunicata alla Presidenza il 16 marzo 1998

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica**

**col Ministro della pubblica istruzione e dell'università  
e della ricerca scientifica e tecnologica**

**e col Ministro del commercio con l'estero**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge e testo proposto dalla Commissione ....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. — Col presente disegno di legge si vuole autorizzare la ratifica di un accordo con la Repubblica federativa del Brasile, che è volto a promuovere specifiche forme di cooperazione nei settori della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico. Sono previsti in particolare la realizzazione di progetti congiunti di ricerca e lo scambio di personale universitario a scopo di formazione ed addestramento.

Notevole rilievo viene dato all'inserimento di progetti bilaterali italo-brasiliani in programmi multilaterali, soprattutto quelli dell'Unione Europea e del *Mercosur*.

Come in altri accordi similari, viene istituita una commissione mista permanente,

con il compito di promuovere un flusso continuo di informazioni tra le Parti, al fine di attuare l'accordo e di verificare l'andamento della sua attuazione.

L'accordo potrà agevolare indirettamente anche la collaborazione economica tra l'Italia ed il Brasile, paese che si avvia a presentare notevole interesse per numerose industrie italiane e nel quale sono insediate folte comunità italiane che hanno mantenuto costanti rapporti con la madrepatria.

Per tali considerazioni, la Commissione auspica una sollecita approvazione del disegno di legge.

CORRAO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: DIANA Lino)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

14 gennaio 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura finanziaria sia riformulata nei termini seguenti: «All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1998, in lire 407 milioni per l'anno 1999 e in lire 421 milioni a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1988, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1997, in lire 407 milioni per l'anno 1998, ed in lire 421 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

## Art. 1.

*Identico.*

## Art. 2.

*Identico.*

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno **1998**, in lire 407 milioni per l'anno **1999** e in lire 421 milioni annue a decorrere dal **2000**, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, **nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** per l'anno finanziario **1998**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

*Identico.*

